



Ministero dell'Istruzione

Linee guida sui soggetti del processo di gestione della privacy del Ministero dell'istruzione – Direttiva del Ministro del 15 aprile 2020, n. 194

Aprile 2020

Sommario

1. I soggetti che esercitano le funzioni di Titolare del trattamento dei dati personali	3
2. I soggetti Designati	3
3. I soggetti Autorizzati	5

1. I soggetti che esercitano le funzioni di Titolare del trattamento dei dati personali

Secondo quanto previsto dalla Direttiva del Ministro n.194 del 15 aprile 2020, i soggetti mediante i quali il MI esercita le funzioni di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito anche “Titolari”) sono:

- a) il Capo di Gabinetto;
- b) i Capi dei Dipartimenti;
- c) i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali.

In particolare, essi sono tenuti, nell’ambito della struttura a loro direttamente collegata, a:

- porre in essere misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che il trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “Regolamento”);
- nominare, ove ritenuto opportuno in relazione alle caratteristiche della struttura organizzativa di riferimento, i soggetti Designati al trattamento dei dati (di seguito anche “Designati”), fornendo adeguate indicazioni sulle attività designate;
- fornire adeguate istruzioni ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati (di seguito anche “Autorizzati”);
- predisporre le informative relative al trattamento dei dati personali nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento;
- tenere e aggiornare periodicamente il Registro delle attività di trattamento di cui all'art. 30 del Regolamento;
- effettuare, ove previsto dalla normativa, le valutazioni di impatto sulla protezione dei dati di cui all'art.35 del Regolamento;
- autorizzare espressamente i soggetti esterni al trattamento dei dati personali.

In particolare, i Titolari devono, come figura di vertice amministrativo e punto di riferimento unico per l’autorità di controllo (di seguito anche “Garante”), notificare le violazioni dei dati personali al Garante e, ove necessario, dare comunicazione agli interessati degli eventuali incidenti di sicurezza (di seguito anche “*data breach*”) che si sono verificati nell’ambito della struttura organizzativa nel suo complesso. Nello specifico, i Capi dei Dipartimenti sono tenuti ad effettuare tali adempimenti in relazione alle violazioni di dati personali correlati anche ad attività proprie delle Direzioni generali da essi coordinate.

2. I soggetti Designati

I soggetti mediante i quali il MI esercita le funzioni di Titolare a livello di Amministrazione centrale hanno facoltà di designare, quali soggetti attuatori degli adempimenti previsti dal Regolamento, i Dirigenti degli uffici di livello dirigenziale generale e, in mancanza, i Dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale.

A livello di Amministrazione periferica, potranno essere designati, ove ritenuto necessario, i Dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale.

La designazione deve avvenire per mezzo di un atto formale, con contestuale notifica di istruzioni specifiche e puntuali sulla base dei compiti affidati, con previsione dell'obbligo di tenere costantemente aggiornato il soggetto che esercita le funzioni di Titolare in relazione a tale attività. I soggetti Designati svolgono i compiti e le funzioni ad essi delegate nell'ambito delle proprie competenze per i trattamenti connessi ai processi di cui sono responsabili.

Di seguito, sono indicati alcuni dei principali compiti che possono essere delegati ai soggetti Designati in relazione alla struttura alla quale sono preposti:

- a) porre in essere misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che il trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente alle disposizioni del Regolamento;
- b) adottare soluzioni di *privacy by design* e *by default*;
- c) provvedere, anche tramite il personale dirigenziale autorizzato, alla tenuta e al costante aggiornamento del Registro delle attività di trattamento delle strutture cui sono preposti in relazione ai relativi ambiti di competenza;
- d) predisporre e tenere aggiornate, anche tramite il personale dirigenziale autorizzato, le informative relative al trattamento dei dati personali nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento;
- e) fornire ai soggetti autorizzati a compiere operazioni di trattamento istruzioni specifiche e puntuali per il corretto trattamento dei dati;
- f) predisporre ogni adempimento organizzativo necessario per garantire agli interessati l'esercizio dei diritti previsti dalla normativa;
- g) provvedere, anche tramite il personale dirigenziale autorizzato, a dare riscontro alle istanze degli interessati inerenti l'esercizio dei diritti previsti dalla normativa;
- h) disporre l'adozione dei provvedimenti imposti dal Garante;
- i) collaborare con il Responsabile della protezione dei dati (RPD) al fine di consentire allo stesso l'esecuzione dei compiti e delle funzioni assegnate;
- j) individuare, negli atti di costituzione di gruppi di lavoro comportanti il trattamento di dati personali, i soggetti che effettuano tali trattamenti quali autorizzati, specificando, nello stesso atto di costituzione, anche le relative istruzioni;
- k) garantire al Responsabile del *Computer Emergency Response Team* (CERT) del MI, ovvero al Responsabile dei sistemi informativi del MI, o dell'Unità di presidio regionale i necessari permessi di accesso ai dati ed ai sistemi per l'esercizio dei compiti assegnati nell'ambito della gestione degli incidenti di sicurezza;

- l) effettuare la preventiva valutazione d'impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, nei casi in cui un trattamento, allorché preveda in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- m) consultare il Garante, nei casi previsti dall'art. 36 del Regolamento, quando la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 indichi che il trattamento presenta un rischio elevato;
- n) richiedere obbligatoriamente nelle richieste di sviluppo di *software* e di piattaforme l'applicazione della *policy* in materia di sicurezza di sviluppo delle applicazioni;
- o) designare i Responsabili esterni del trattamento e gestire le segnalazioni dei Dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale in relazione a eventuali inadempimenti dei suddetti Responsabili;
- p) sottoscrivere gli atti di consultazione preventiva al Garante;
- q) autorizzare i soggetti esterni che prestano la loro attività in favore della rispettiva struttura, dando loro specifiche istruzioni in relazione alle attività di trattamento dati assegnate.

3. I soggetti Autorizzati

Sono autorizzati al compimento delle operazioni di trattamento dei dati:

- a) i Dirigenti degli uffici di livello dirigenziale generale dell'Amministrazione centrale, ove non nominati quali Designati;
- b) i Dirigenti degli uffici dirigenziali non generali, in relazione alle competenze attribuite o comunque esercitate presso gli Uffici cui sono preposti secondo l'organizzazione del MI, ove non nominati quali Designati;
- c) il personale non dirigente in servizio e il personale della scuola comandato/utilizzato nei limiti delle competenze attribuite all'Ufficio o struttura di appartenenza. Sono fatte salve eventuali diverse determinazioni, volte a limitare o ad ampliare il trattamento dei dati a determinati dipendenti.

Essi sono tenuti a conformare i trattamenti a loro assegnati alla normativa in materia di protezione dei dati personali e alle istruzioni ricevute. In linea generale essi sono tenuti a:

- trattare, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento;
- verificare la legittimità e correttezza dei trattamenti, verificando, in particolare, i rischi che gli stessi presentano e la natura dei dati personali da proteggere.

In particolare, il personale dirigenziale autorizzato, in relazione alle competenze attribuite o comunque esercitate presso gli Uffici cui sono preposti secondo l'organizzazione del MI, sono tenuti a coadiuvare il Titolare o il suo Designato nei seguenti adempimenti:

- tenuta e aggiornamento del Registro dei trattamenti;
- vigilanza sul rispetto da parte del Responsabile esterno del trattamento degli obblighi stabiliti dal Regolamento, nonché degli obblighi derivanti dall'atto di nomina e segnalano eventuali inadempimenti ai soggetti che esercitano le funzioni di Titolare;
- predisposizione e aggiornamento delle informative relative al trattamento dei dati personali;
- riscontro alle istanze degli interessati nell'esercizio dei diritti previsti dalla normativa;
- svolgimento della valutazione d'impatto;

Le istruzioni, oltre a riguardare eventuali aspetti di dettaglio da diversificare in relazione alle specificità dei singoli trattamenti, devono quanto meno contenere un espresso richiamo alla *policy* del Ministero in materia di sicurezza informatica.

I Dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale sono individuati sulla base dell'Ufficio a cui sono assegnati e, pertanto, sono direttamente autorizzati in base alla Direttiva n. 194 del 15 aprile 2020 al trattamento dei dati connessi allo svolgimento delle competenze amministrative dell'ufficio di riferimento.

Lo stesso vale per il personale non dirigente e il personale comandato/utilizzato della scuola con la possibilità di limitazioni formali nel caso in cui tale personale non tratti tutti i dati di competenza dell'ufficio di assegnazione o diversamente di estensioni formali nel caso tratti anche dati che non sono di competenza dell'ufficio di assegnazione. In questo caso l'atto che limita/estende l'autorizzazione deve determinare con chiarezza l'ambito di trattamento a cui la singola persona fisica sia autorizzata.

I soggetti che esercitano le funzioni di Titolare del trattamento o i soggetti Designati devono, perciò, formalizzare per iscritto e notificare le suddette limitazioni/estensioni individuando in modo specifico e chiaro l'ambito di trattamento che ogni soggetto è autorizzato a trattare.

Tutto il personale (dirigenziale e non) anche se direttamente autorizzato in base alla Direttiva n. 194 del 15 aprile 2020 al trattamento dei dati connessi allo svolgimento delle competenze amministrative dell'ufficio di riferimento, deve ricevere, per iscritto, dai soggetti che esercitano le funzioni di Titolare del trattamento o dai soggetti Designati le specifiche istruzioni in relazione alle attività di trattamento dati assegnate con un espresso richiamo alla *policy* del Ministero in materia di sicurezza informatica.